



COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ARMAMENTO
DELLA POLIZIA LOCALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22.08.2013

INDICE

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 Numero delle armi in dotazione

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 4 Servizi svolti con armi
- Art. 5 Assegnazione dell'arma
- Art. 6 Requisiti Psico-Fisici per l'assegnazione dell'arma
- Art. 7 Modalità del porto dell'arma
- Art. 8 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 9 Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o supporto

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 10 Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 11 Doveri dell'assegnatario
- Art. 12 Custodia delle armi
- Art. 13 Armeria e armadi metallici
- Art. 14 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 15 Controlli e sorveglianza
- Art. 16 Doveri del consegnatario delle armi

CAPO IV

ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

- Art. 17 Formazione e addestramento al tiro

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 Norme integrative
- Art. 19 Entrata in vigore

Capo I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale della Città di Tortolì ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987 n. 145, che detta le norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, per le finalità di cui alla Legge 07 marzo 1986, n. 65, alla Legge Regionale n. 9 del 22 agosto 2007 sulla Polizia Locale nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente a tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della Legge 07 marzo 1986 n. 65.
3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, quali indicati al successivo art.4.

Art. 2 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti del Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agenti di P.S. è la pistola semiautomatica di modello compreso nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i. .
2. La tipologia dell'arma in dotazione, conformemente all'art. 4 del D.M. 04 marzo 1987 n. 145, è così configurata:
 - Pistola semiautomatica BERETTA Mod. 98 FS Calibro 9;
 - Pistola semiautomatica BERETTA Mod. 84 FS Calibro 9 corto per il personale femminile che ne fa richiesta ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.M. n. 145/1987;
 - Sciabola per i soli servizi di rappresentanza, di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, in numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi.

Art. 3 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, con il relativo munizionamento e pari al numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza che esercitano le funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/198 eventualmente maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.
2. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva e viene fissato in **n. 50 cartucce** per ogni singolo appartenente al Corpo in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 lett. a del D.M. 04 marzo 1987 n. 145, il numero massimo di **sciabole** in dotazione per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è stabilito in numero massimo di **n. 2**. Dette sciabole non assegnate direttamente, con provvedimento del Comandante sono assegnate occasionalmente al personale che presta i servizi medesimi e sono detenute all'interno dell'armadio blindato sito all'interno del Comando in apposita stanza.
4. Il numero complessivo delle armi in dotazione, calcolato secondo le modalità indicate al comma 1, è fissato con provvedimento del Sindaco.
5. Il provvedimento del Sindaco che fissa o modifica il numero complessivo di armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Capo II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

SERVIZI SVOLTI CON ARMI

1. Nell'ambito del territorio di appartenenza del Comune di Tortolì, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, Urbana, Stradale, Edilizia, RURALE, Ambientale, Commerciale, di Polizia Amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Municipale per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, alla Legge Regionale n. 9 del 22 agosto 2007 sulla Polizia Locale nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza muniti in via continuativa dell'arma in dotazione.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 Marzo 1986, n.65.
3. Oltre che per i compiti e le funzioni previste dalle leggi di cui sopra, anche per la Vigilanza Armata presso il Palazzo Comunale di Via Garibaldi n.1, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.

Art. 5

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S. e dei requisiti psico-fisici di cui al successivo art. 6.
2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto e può essere disposta la revisione annuale da parte del Sindaco stesso su parere del Comandante del Corpo.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con se.

Art. 6

REQUISITI PSICO-FISICI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione, in riferimento all'art. 5 della legge 7 Marzo 1986, n.65 è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del decreto Ministeriale della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.
2. L'assegnazione dell'arma in dotazione è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.
3. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

Art. 7

MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che svolgono servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata da caricatore di riserva, senza colpo in canna e con la sicura inserita.
2. Per l'arma assegnata in via continuativa nei casi in cui gli appartenenti al Corpo siano autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata indosso in modo non visibile.
3. Il Comandante può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 8

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. Ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 04 marzo 1987 n. 145, i servizi di collegamento, rappresentanza, missione o derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati al di fuori del territorio di appartenenza degli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità agente di Pubblica Sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione. Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, anche fuori del territorio di competenza, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, nonché dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche e viceversa.

Art. 9

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O SUPPORTO

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in casi di calamità o di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al Prefetto competente del territorio per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con le armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Capo III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L'arma e il relativo munizionamento è prelevata presso il Comando a seguito di provvedimento di assegnazione di cui al Capo II.
2. L'arma deve essere immediatamente versata presso il Comando, nell'apposita cassaforte, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione o sia ritenuto opportuno dal Comandante con proprio provvedimento motivato.
3. L'arma assegnata deve essere comunque immediatamente versata al Comando allorquando viene meno la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.
4. Le operazioni di prelievo e versamento vengono registrate nell'apposito registro a cura del consegnatario dell'armeria.
5. Le sciabole utilizzate per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, sono consegnate dal consegnatario dell'armeria al personale comandato per i servizi di cui trattasi prima dell'inizio del servizio e rese alla fine del servizio stesso. Il consegnatario dell'armeria verifica che i materiali siano resi in perfetto stato di conservazione e corredati di tutti gli accessori previsti.
6. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale nomina, con proprio provvedimento un responsabile consegnatario dell'armeria affinché lo stesso curi le operazioni di cui ai commi precedenti vengano annotate negli appositi registri.

Art. 11
DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'assegnatario di arma in dotazione deve osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di tenuta e custodia di armi stabilite dall'art. 11 del D.M. 04 marzo 1987 n. 145 e ogni altra disposizione impartita al riguardo dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale ai fini della massima tutela della sicurezza del personale operante e di quella altrui, in particolare l'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e pulizia;
 - c) è fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti al servizio;
 - d) è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma in dotazione a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone;
 - e) segnalare immediatamente al Comandante – Responsabile dell'area o servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - f) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - g) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 18 del D.M. n. 145/1987;
 - h) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa o delle munizioni, all'ufficio locale di P.S. o, in mancanza al Comando Carabinieri.

Art. 12
CUSTODIA DELLE ARMI

1. Le armi e le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale non assegnate, quelle di riserva o quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari sono custodite in apposito armadio metallico e blindato/corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di Sicurezza o a combinazione, collocati in apposita stanza adiacente l'ufficio del Comandante. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal consegnatario nominato dal Comandante.
2. L'Autorità di P.S., determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell' Art. 20 della legge 18 Aprile 1975, N.110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 13
ARMERIA E ARMADI METALLICI

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.M. 04 marzo 1987 n. 145 l'istituzione dell'armeria non è necessaria, in quanto le eventuali armi complessive da custodire, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, sono in numero non superiore a 15 (quindici) e munizioni non superiori a 2.000 (duemila) cartucce, pertanto le armi non assegnate, quelle di riserva o quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari sono custodite in apposito armadio metallico e blindato/corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di Sicurezza o a combinazione, di cui all'art. 14 del D.M. n. 145/1987 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando scrupolosamente quanto previsto dagli articoli 15, 16, e 17 del predetto Decreto;

Art. 14
DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. Per quanto disposto dall'art. 15 del D.M. 04 marzo 1987 n. 145 l'accesso nel locale in cui è ubicato l'armadio metallico blindato in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito

esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante del Corpo- Responsabile dell'area o servizio e al consegnatario.

2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario.
3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche e senza fondina.
4. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.
5. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art.15

CONTROLLI E SORVEGLIANZA

1. Il controllo del locale in cui è ubicato l'armadio blindato in cui sono custodite le armi e le munizioni, è effettuato periodicamente dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. L'esito dei controlli è riportato nell'apposito registro previsto dal D.M. n. 145/1987.

Art. 16

DOVERI DEL CONSEGnatARIO DELLE ARMI

1. Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:
 - a) La custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all'Art. 14 del D.M. n. 145/1987, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
 - b) l'effettuazione dei controlli periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Capo IV

ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 17

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL TIRO

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armati, previo accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici necessari e dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate e devono superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Il conseguimento del certificato di maneggio armi rilasciato da una sezione del tiro a Segno Nazionale è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente.
- 2.-bis Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armati, previo superamento di un corso di formazione organizzato per gli Operatori della Sicurezza inerente le tecniche operative di difesa personale e di uso delle armi in dotazione.
3. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. alla sede più vicina del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della L. 28/05/1981 n. 286.

4. E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.
 5. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto.
-
6. E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, previa autorizzazione scritta del Comandante del Corpo, che provvederà anche ad informare la Prefettura competente, recarsi durante il periodo autorizzato al poligono di cui al comma 3, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio. Nel caso considerato tutti i costi sono a carico dell'interessato e l'attività svolta sarà considerata al di fuori dell'orario di lavoro.
 7. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D. M. 4 Marzo 1987, n. 145, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla Sede del poligono e viceversa.
 8. Il Sindaco a mezzo del Comandante del Corpo comunica al Prefetto, almeno 7 giorni prima delle date fissate per l'addestramento, i giorni in cui avranno luogo le esercitazioni al tiro, nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo che vi prendono parte.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 07 marzo 1986, n.65, del D.M. 04 marzo 1987, n. 145, della Legge 18.04.1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 19 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale ai sensi del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267;
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 04 marzo 1987 n. 145 il presente Regolamento è comunicato al Prefetto e al Ministero dell'Interno, a tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 marzo 1986, n° 65.